

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA D.O.P. UMBRIA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Su iniziativa del Comitato Promotore della Strada dell'Olio Extravergine d'oliva Dop Umbria si costituisce la Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP UMBRIA" (d'ora in avanti altresì denominata "Strada dell'Olio"), finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 22 Dicembre 1999 n.38 e del Regolamento di attuazione 21 giugno 2002 n.2, con sede legale ed amministrativa presso il Comune di Trevi. L'Associazione può istituire e/o sopprimere in Italia e all'estero, quando possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 prorogabile con delibera dell' Assemblea dei Soci anche prima della scadenza del termine.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L' Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto la valorizzazione e la promozione

del territorio ad alta vocazione olivicola della Regione dell'Umbria nell'ambito dei compiti indicati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di istituzione, realizzazione e gestione delle Strade dell'Olio. Le attività essenziali alla diretta realizzazione dello scopo statutario sono:

- Il miglioramento nonché l'incremento qualitativo dell' offerta turistica presente nel territorio interessato, mediante l'introduzione e l'applicazione di standard qualitativi, con attenzione a produzioni dell'economia eco-compatibile a cui dovranno adeguarsi ed attenersi gli associati;
- La valorizzazione delle peculiarità elaioturistiche, storiche culturali e ambientali presenti nell'ambito della Strada dell'Olio, con riferimento anche ai prodotti tradizionali dell'Umbria.
- La conservazione della coltivazione dell'olivo laddove svolge un evidente ruolo di valorizzazione paesaggistica;
- La gestione, tutela e valorizzazione dello strumento operativo "Strada dell'Olio", come definito ai sensi della L.R. Regione Umbria n. 38 del 22 dicembre 1999 e relativo regolamento di attuazione;

Per la completa attuazione degli scopi istituzionali, l' Associazione potrà inoltre:

- a) fornire assistenza tecnica e informativa alle aziende associate, sia direttamente sia mediante l'ausilio di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissati dall'Associazione.
- b) Promuovere e realizzare, direttamente e/o in collaborazione con altri organismi, iniziative rivolte allo studio, alla documentazione e alla conoscenza del patrimonio

culturale del territorio della Strada dell'Olio, con particolare riguardo alle testimonianze della tradizione agricola e artigianale, creando e/o adeguando Centri Culturali, Musei dell'Olio e dell'Olio, Parchi Letterari, Elaioteche.

c) Costituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi e soggetti pubblici e privati;

d) Svolgere attività di studio, ricerca formazione ed informazione a favore dei propri soci per il perseguimento degli scopi associativi;

e) Organizzare o partecipare a convegni, mostre e ad ogni altra manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza della Strada dell'Olio;

f) Studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla "Strada dell'Olio" e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione della stessa;

g) Creare e rendere operativi dei centri di informazione in punti strategici della Regione finalizzati ad una ampia comunicazione su tutte le attività elaioturistiche, prevedendo anche forme di partecipazione economica da parte degli associati;

h) Aderire o collaborare a organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta anche allo scopo di utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche.

i) Rappresentare gli interessi dell' Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il marchio ed il nome in ogni sede e anche in giudizio;

j) Compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi;

- k) Ricevere contributi ed erogazioni da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati;
- l) Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie.

Le attività e le iniziative di cui sopra potranno essere svolte direttamente o indirettamente mediante l'erogazione di contributi agli associati. Tali contributi, adeguatamente giustificati, dovranno comunque essere regolamentati di volta in volta per ogni iniziativa o progetto dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

E' garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici e giuridici la possibilità di adesione all'Associazione, purché nel rispetto degli standards di qualificazione richiesti dal regolamento di applicazione del presente statuto e in conformità delle prescrizioni contenute nella legge reg. Umbria del 22 dicembre 1999, n. 38, e nel relativo regolamento di attuazione, n. 2 del 21 giugno 2002:

- A) le imprese della filiera dell'Olio Extravergine di Oliva Dop "Umbria", gestite in forma individuale o collettiva, iscritte negli appositi elenchi presso l'organismo certificatore come produttori e molitori ubicate all'interno del territorio regionale.
- B) le associazioni di produttori olivicoli riconosciute in base alla legge;
- C) il Consorzio di Tutela dell'olio extravergine d'oliva dop Umbria (Coreol);
- D) i Comuni, le Unioni di Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura, le Comunità Montane;

E) le organizzazioni professionali agricole e le associazioni cooperative;

F) le Associazioni dei frantoiani;

G) le Associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;

H) le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999.

I) i 'Centri culturali e di documentazione' e i 'Musei dell'Olio e dell'Olio e/o dell'agricoltura'.

Sulla domanda di adesione delibera il C.d.A., verificata la sussistenza dei suddetti standards di qualificazione, con voto a maggioranza dei suoi membri.

Ove condividano gli scopi di cui al precedente art. 2, possono inoltre aderire all'Associazione:

L) le Università, il Centro di Studi Superiori sul Turismo e la Promozione Turistica (CST) di Assisi, le Banche;

M) le imprese agricole, esercitate in forma individuale o collettiva, produttrici di prodotti di qualità e/o esercenti attività di agriturismo nella zona di operatività della 'Strada dell'Olio';

N) le elaioteche, le aziende agrituristiche, le imprese turistico-ricettive, gli esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande svolgenti la loro attività nella zona di operatività della 'Strada dell'Olio';

O) le imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della 'Strada dell'Olio';

P) i musei e i parchi naturali, archeologici o minerari.

Sulla domanda di adesione delibera discrezionalmente il C.d.A., a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di applicazione del presente statuto; l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata con decisione motivata.

Possono infine aderire all'Associazione altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del C.d.A., aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla legge reg. Umbria 22 dicembre 1999, n. 38 e dal relativo regolamento di attuazione, n. 2 del 21 giugno 2002.

La partecipazione alla vita associativa non ha carattere temporaneo.

Il socio che aderisce all'Associazione si impegna a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione.

I soci dell'Associazione potranno far parte di altri Enti, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

L'Associazione garantisce il mantenimento delle percentuali minime di aziende olearie partecipanti indicate dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge reg. Umbria n. 38 del 22 dicembre 1999 e dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di attuazione n.2 del 21 giugno 2002.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione all'Associazione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al

C.d.A., e deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e del relativo regolamento di applicazione, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all'Associazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati:

- nel caso di richiesta di adesione di un'impresa individuale o collettiva, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell'organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell'ente.

Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l'interessato può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo:

- di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell'Associazione, nonché di versare i contributi di cui al successivo art. 8;
- di segnalare all'Associazione, entro 30 gg. dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;
- di consentire all'Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l'utilizzazione del marchio collettivo;
- di consentire all'Associazione di svolgere, per mezzo dei suoi organi, una azione di vigilanza, autorizzando qualsiasi controllo, eventualmente anche a campione con

riferimento a uno o più associati determinati, sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Il Socio è obbligato, altresì, sia nella produzione che nella commercializzazione dell'Olio, a non assumere comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Associazione della Strada dell'Olio.

ARTICOLO 7 - MARCHIO DELLA 'STRADA DELL'OLIO'

Il marchio della 'Strada dell'Olio' e' marchio collettivo ai sensi dell'art. 2570 c.c., ed e' costituito come da disegno riportato in allegato 'A' del presente statuto. Detto marchio e' di proprietà dell'Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l'abuso da parte di associati o estranei.

L'uso del marchio da parte degli associati, come meglio specificato nel regolamento di applicazione del presente statuto, e' soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da parte del C.d.A., in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell'Associazione. In particolare, il C.d.A. verificherà, sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell'associato, la rispondenza dell'uso del marchio agli scopi dell'associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell'Associazione stessa. L'autorizzazione all'uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal C.d.A. con provvedimento motivato, contro il quale l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento

di applicazione del presente statuto.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano a versare per contributo:

- una quota iniziale di ammissione all'Associazione, non rivalutabile, destinata a costituire il fondo dell'Associazione medesima. Tale quota e' inizialmente stabilita nella somma di euro 516,00 per gli Enti pubblici, le Istituzioni e le Associazioni, e di euro 256,00 per le aziende private, e viene annualmente determinata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. In caso di mancata deliberazione assembleare sul punto, si intende confermata la misura della quota di ammissione stabilita per l'anno precedente;

- una quota annuale di partecipazione, nella misura determinata dal C.d.A. sulla base dei criteri specificati nel regolamento di applicazione del presente statuto, ed approvata dall'assemblea;

- un eventuale contributo straordinario, quando il C.d.A. ne ravvisi l'opportunità' per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell'Assemblea. Non saranno tenuti al versamento del contributo straordinario gli associati che, entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera del C.d.A. istitutiva del contributo medesimo, notifichino il loro recesso all'Associazione.

Gli associati si impegnano altresì a cedere gratuitamente prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell'ammontare minimo determinato dal C.d.A.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per decesso dell'associato persona fisica o scioglimento dell'associato persona giuridica, salvo quanto previsto dall'art 10;
- per vendita dell'azienda e/o cessione dell'attività di impresa;
- per esclusione, motivata da morosità nel versamento dei contributi perdurante da almeno 90 giorni, frode ai danni dell'Associazione, abuso del marchio dell'Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari o fallimento dell'impresa associata.
- per recesso volontario, salvo quanto previsto in fine del precedente art. 4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al C.d.A. mediante lettera raccomandata a/r, e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

La qualità di associato è intrasferibile, essendo collegata alla titolarità dell'impresa

ovvero alla proprietà dell'azienda avente i requisiti richiesti dal presente statuto per la partecipazione all'associazione. Nel caso di successione nella titolarità dell'impresa, a seguito di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per successione ereditaria, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione del socio uscente o deceduto. A tal fine, l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un 1 mese dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

L'Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento di applicazione, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell'Associazione, e' soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;
- sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;

- esclusione dall'Associazione, nei casi di cui al precedente art. 9 o per altri gravi motivi individuati dal C.d.A.

Il ritardo nel pagamento dei contributi associativi determina l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale in vigore, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi.

Il C.d.A. che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sia altresì contestato all'interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa. L'interessato può presentare reclamo contro il provvedimento allo stesso C.d.A., fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il C.d.A. è tenuto, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso ed udito il parere del Collegio dei Probiviri, a confermare, modificare o annullare il provvedimento.

Il reclamo da parte dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del C.d.A.

È fatta comunque salva, per l'associato che abbia subito un provvedimento sanzionatorio, la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione 'Strada dell'Olio':

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Collegio dei Probiviri.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici possono essere costituite Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato, composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista. I criteri per la nomina e per il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto. Il C.d.A. darà comunicazione all'assemblea delle Commissioni istituite nella prima riunione successiva alla istituzione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi, e' organo deliberante dell'Associazione, e rappresenta ed impegna la totalità degli associati. A ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o soggetto privato, spetta un solo voto.

Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti. Resta peraltro fermo che gli Enti Locali, l'Amministrazione Provinciale, le Comunità Montane e le CCIAA non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle deliberazioni dell'Assemblea se non nella loro qualità di associati,

conservando assoluta libertà decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualità di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l'Associazione e nei rapporti con essa.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea e' presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; qualora anche questo manchi o sia impedito, l'Assemblea e' presieduta dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

ARTICOLO 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché lo fornisca di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare in assemblea più di due associati deleganti.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni sono effettuate mediante invito scritto del Presidente, che deve pervenire a ciascun associato almeno 8 gg. prima della data della riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea e' convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, ed inoltre quando lo repute necessario o opportuno il C.d.A., ovvero quando ne faccia per iscritto richiesta motivata al C.d.A. almeno un decimo degli associati, indicando le materie da trattare; in questo caso, il C.d.A. e' tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, salvo che non si tratti di richiesta illegittima, pretestuosa o meramente dilatoria, o comunque idonea ad arrecare pregiudizio all'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea designa a maggioranza il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione e di trascriverlo nell'apposito registro; il verbale dovrà elencare gli associati presenti in proprio e quelli presenti per delega, nonché il numero di voti spettante a ciascun intervenuto in conseguenza delle eventuali deleghe. Il registro in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni assembleari resta depositato presso la sede dell'Associazione in modo che ciascun associato possa prenderne visione.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea ordinaria:

- la discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoposti al suo esame dal C.d.A. unitamente alla relazione illustrativa dello stesso C.d.A. ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la nomina, mediante elezioni, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; le deliberazioni di nomina alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non decida all'unanimità di provvedervi diversamente;

- la determinazione o l'approvazione della misura dei contributi di cui al precedente art. 8.

In sede ordinaria l'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea straordinaria:

- le delibere di modifica dello Statuto e del relativo regolamento di applicazione;

- la delibera di scioglimento dell'associazione.

In sede straordinaria l'assemblea e' validamente costituita se il numero degli intervenuti rappresenta almeno la meta' degli associati in prima convocazione, ed almeno un quarto degli associati in seconda convocazione; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della meta' più uno degli intervenuti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15

membri, così ripartiti:

- il 33% dei membri in rappresentanza degli Enti Pubblici;
- il 56% dei membri in rappresentanza della filiera dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria, con percentuali interne ripartite come previsto per il Consorzio di Tutela, compreso un rappresentante del Consorzio di Tutela dell'olio extravergine d'oliva dop Umbria (Coreol);
- l'11% dei membri in rappresentanza del settore ricettivo e/o ristorativo e/o del commercio e/o dell'artigianato e/o agricoltura.

I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente dell'Associazione entro quindici giorni dall'avvenuta notizia della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente ed ha la facoltà di nominare, scegliendo anche fuori dal suo seno, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive ai quali potranno essere conferite deleghe per i rapporti con istituti di credito e terzi.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

- deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'Associazione e gli associati;
- predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente art. 8;
- approvare l'organico ed il regolamento del personale;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;
- dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare tutto quanto ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- designare i soggetti che rappresentino l'Associazione in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare l'Associazione medesima;
- deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione;
- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni con funzioni e regolamentazione indicate nel regolamento di applicazione del presente statuto;
- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art. 10;
- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l'uso del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente statuto.

ARTICOLO 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte all'anno. Dovrà altresì convocarlo quando gliene venga fatta domanda scritta da tre Consiglieri o dai Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti. Le deliberazioni del Consiglio, firmate dal Segretario e dal Presidente, saranno registrate in apposito libro verbale. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione verrà deliberata dalla prima Assemblea. Nel Consiglio di Amministrazione non è ammesso il voto per delega.

ARTICOLO 21 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio

seno durante la prima riunione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del C.d.A. e' Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale della stessa e la firma sociale.

Egli e' pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche, privati e ad effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione, rilasciando la relativa quietanza liberatoria.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso.

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza ufficiale dell'associazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- l'esame e la risoluzione delle questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Segretario, ove nominato;
- la firma del bilancio;

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.d.A.; in tal caso il suo operato sarà soggetto a ratifica da parte del C.d.A. nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili e' composto da tre membri effettivi, di cui uno, che svolgerà le funzioni di Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e due membri supplenti; i suoi componenti sono nominati dall'Assemblea tra gli associati ovvero tra esperti esterni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio svolge funzioni di controllo contabile ed amministrativo, e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; redige inoltre la relazione annuale sui conti consuntivi e preventivi, da sottoporre all'esame dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti del Collegio saranno tempestivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Consiglio medesimo, alle quali potranno assistere senza diritto di voto; il Presidente del Collegio potrà altresì richiedere al Presidente del C.d.A. di porre all'ordine del giorno argomenti che interessano le funzioni di controllo amministrativo.

L'assenza ingiustificata di un componente del Collegio a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza dello stesso. Qualora, per decadenza, dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvederà a nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari per integrare il Collegio. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà con urgenza l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri, nominati dall'assemblea tra soggetti estranei all'Associazione, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente statuto. I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno deliberare in maniera inappellabile sulle controversie tra Associazione e soci, adottando le proprie decisioni irritualmente e secondo equità. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' fatta comunque salva la facoltà di ricorso agli organi della giurisdizione ordinaria.

Non possono essere nominati a far parte del Collegio i componenti del C.d.A. o del Collegio dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 25 - CARICHE SOCIALI

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle del collegio dei revisori dei conti; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che stabilirà anche le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfetizzazione.

ARTICOLO 26 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- a) dalle quote di iscrizione corrisposte dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essi acquistati;
- b) dalle erogazioni, donazioni e lasciti costituiti a favore dell' Associazione e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell' Associazione;
- c) dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

ARTICOLO 27 - BILANCIO

Per ciascun anno solare sono redatti dal C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di aprile; almeno 30 gg. prima della data stabilita per la riunione, il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente alle relazioni del C.d.A. e del Collegio dei Revisori Contabili, devono restare depositati presso la sede

dell'Associazione durante gli otto giorni precedenti alla riunione, in modo che gli associati possano prenderne visione.

Gli eventuali utili netti realizzati dall'Associazione dovranno essere accantonati in un'apposita riserva straordinaria da destinarsi, negli esercizi successivi, alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione indicate all'art. 2; gli utili o gli avanzi di gestione, così come qualsiasi altro fondo, riserva o attività patrimoniale dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, neanche in forma indiretta, agli associati.

ARTICOLO 28 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per badare a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d), della legge regione umbria 22 dicembre 1999, n. 38, salva la diversa finalità eventualmente imposta dalla legge all'epoca dello scioglimento.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile,

alla legge reg. Umbria 22 dicembre 1999, n. 38 ed al relativo regolamento di attuazione n. 2 del 21 giugno 2002, nonché al regolamento interno di applicazione dello statuto.